



REPUBBLICA ITALIANA

LOZZANO

M

ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO  
Legge 14 dicembre 1987 (n. 478)  
(Art. 101)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE UNICA CIVILE

07896/03

Oggetto

uri civili

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [Name]	-Primo Presidente f.f.-	R.G.N. 11510/96
Dott. [Name]	- Presidente di sezione -	Cron. 17368
Dott. [Name]	- Consigliere -	Rep.
Dott. [Name]	- Consigliere -	Ud. 27/03/03
Dott. [Name]	- Consigliere -	
Dott. [Name]	- Rel. Consigliere -	
Dott. [Name]	- Consigliere -	
Dott. [Name]	- Consigliere -	
Dott. [Name]	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

[Name], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

[Address], presso lo studio dell'avvocato

[Name], che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato [Name], giusta

delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

*[Handwritten signature]*

2003

contro

332

[Name], elettivamente domiciliata in ROMA,



VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA  
 ATHENA LORIZIO, che la rappresenta e difende giusta  
 delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

COMUNE DI SAN ...

- intimati -

avverso la sentenza non definitiva del Commissariato  
 regionale usi civici di ROMA, depositata il 20/06/96;  
 udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
 udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. ...

uditi gli avvocati ... MARIA ATHENA  
 LORIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
 Generale Dott. ... che ha concluso per  
 il rigetto del ricorso e giurisdizione del Commissario  
 agli usi civici.

*Y. L.*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

... che, in virtù di atto in data 13 gennaio 1977, era subentrato a tale ... nel possesso di un terreno sito in agro di Sabaudia, località Carnarola, dell'estensione di ha 1, 19, 90, e che aveva presentato, in relazione a tale fondo, istanza di legittimazione al competente commissario agli Usi Civici, nell'autunno del 1982 denunciò al Pretore di Latina di essere stato violentemente spogliato del possesso del fondo ad opera di ..., suo confinante.

L'adito Pretore respinse la domanda di reintegra nel possesso del fondo, ma, a seguito dell'appello proposto dallo ..., il Tribunale di Latina, con sentenza resa in data 29 febbraio 1988, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza n. 3873/1992 di questa Suprema Corte, in riforma della decisione impugnata, ordinò al ... di reintegrare lo Zani nel possesso.

In sede di esecuzione della decisione del Tribunale di Latina ..., figlia del ... che aveva resistito alla domanda di reintegra, vantando il proprio diritto a possedere il fondo in virtù di concessione in data 8 novembre 1984 emessa dalla Regione Lazio, propose

*Y. G. ...*



opposizione al Commissario agli Usi Civici di Roma.  
con ordinanza in data 23 novembre 1990, resa  
nel contraddittorio con lo [redacted], il Tribunale  
[redacted] ed il Comune di San Felice Circeo, l'adito  
Commissario dispose il sequestro del fondo ed  
ordinò all'Ufficiale Giudiziario di astenersi dal  
dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di  
Latina e, con sentenza resa il 20 giugno 1996, ha  
dichiarata la propria giurisdizione in ordine alle  
questioni di regolazione provvisoria del possesso  
sui terreni controversi ed, in attesa della  
decisione definitiva sulla questione della qualitas  
soli degli stessi fondi, ha disposto mantenersi la  
[redacted] nel possesso di essi. Indi ha  
ordinato la prosecuzione del giudizio tra la  
[redacted] ed il Comune di San Felice Circeo  
per l'accertamento definitivo della qualitas soli.

Per quel che rileva in questa sede, il  
Commissario agli Usi Civici, in motivazione ha  
precisato che la sua decisione comportava la  
convalida del sequestro concesso in limine litis,  
con divieto di dare esecuzione, nei confronti di  
[redacted], alla sentenza di reintegra nel  
possesso resa dal tribunale di Latina a favore  
dello [redacted].

*Yulius*



Tale statuizione è stata motivata sulla base del rilievo che la decisione del giudice ordinario aveva, al contrario della controversia portata a conoscenza dal giudice demaniale, natura possessoria e, peraltro, non era opponibile alla persona della [redacted], unica persona attualmente in possesso dei fondi, essendo stata resa nei confronti del [redacted].

Il fondamento normativo della statuizione è stato individuato nell'art. 30 L. 1766 del 1927, che attribuisce alla giurisdizione specializzata del Commissario agli Usi Civici le questioni di regolazione provvisoria del possesso, quando riguardino terreni a regime collettivo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo [redacted], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l'intimata [redacted].

Con ordinanza in data 1° luglio 2002 questa Suprema Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [redacted] e del Comune di San Felice Circeo, che avevano preso parte al giudizio svoltosi innanzi al Commissario agli Usi Civici.

Il ricorrente ha adempiuto tempestivamente



all'ordine di integrazione del contraddittorio, ma i ricorsi chiamati in giudizio non hanno svolto attività difensive.

V'è memoria difensiva per la Facoltà D. ....

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 30 L. 16 giugno 1927, n. 1766, ai sensi degli artt. 360 e 362, co. 2°, n. 1°, cod. proc. civ., adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Commissario agli Usi Civici, le statuizioni dallo stesso adottate confliggono palesemente con la decisione del Tribunale di Latina, poiché, non avendo, nessuna delle parti, mai contestata la natura demaniale dei fondi in questione, non poteva ritenersi la giurisdizione del Commissario agli Usi Civici.

Sostiene il ricorrente che proprio l'art. 30 L. n. 1766 del 1927, sul quale il Commissario agli Usi Civili ha ritenuto di fondare la sua decisione, all'ultima parte non consente l'adozione, da parte del Commissario agli Usi Civici, di provvedimenti discrezionali per regolare provvisoriamente il possesso se prima non sia stata eseguita la reintegrazione nel possesso. E nel caso in esame il Tribunale di Latina aveva accertato che esso

*M. G. G.*



ricorrente era stato clandestinamente spogliato del possesso ad opera del [redacted].

Pertanto, conclude il ricorrente, egli doveva essere reintegrato nel possesso e solo successivamente il Commissario per gli Usi Civici avrebbe potuto esercitare i poteri concessigli dall'art. 30, parte 1<sup>a</sup>, L. n. 1766 del 1927.

Il ricorso è infondato, dovendosi ritenere che correttamente la sentenza impugnata abbia considerato la controversia rientrante nella competenza giurisdizionale del Commissario Regionale agli Usi Civici.

Erroneamente, in primo luogo, il ricorrente sostiene che, in caso di spoglio, l'art. 30, ult. parte, L. n. 1766 del 1927 non consenta al Commissario agli Usi Civici di adottare i provvedimenti discrezionali a tutela provvisoria del possesso che la prima parte dello stesso articolo affida alla sua giurisdizione in attesa che intervenga una decisione irrevocabile o una conciliazione omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti di uso civico.

*Valenti*

La censura si fonda su un'erronea interpretazione della norma citata, attribuendole l'effetto di sottrarre al Commissario agli Usi



Civica la giurisdizione sulle domande di reintegra  
nel possesso di fondi assoggettati ad uso civico,  
per attribuirli al giudice ordinario.

Al contrario, la norma costituisce solo  
applicazione del noto principio "spoliatus ante  
omnia restituendus", facendo obbligo al Commissario  
agli Usi Civici di astenersi dall'adottare i  
provvedimenti discrezionali a regolamento  
provvisorio dell'esercizio del possesso prima di  
avere reintegrato nel possesso colui che ne sia  
stato privato mediante "attentato violento o  
clandestino".

Comunque, nel caso in esame non è stata ordinata  
la reintegrazione della Battisti Debora nel  
possesso, essendo stato adottato solo un  
provvedimento di regolamento provvisorio del  
possesso ai sensi della prima parte dell'art. 30  
citato.

Ciò risulta chiaramente dalla motivazione della  
decisione, che, pur non ritenendo accertato in capo  
al ~~proprietario~~, così come in capo allo Zanni,  
un possesso idoneo alla legittimazione come  
proprietaria, ritiene, in considerazione della  
concessione amministrativa di cui la ~~proprietaria~~ è  
titolare, che la posizione della stessa sia pozione

*gullini*





rispetto a quella dello Stato e, pertanto, nell'esercizio del potere discrezionale confesso dalla legge al Commissario agli Usi Civici, le accorda la tutela richiesta.

Il riferimento alla decisione del Tribunale di Latina, che aveva accolto la domanda di reintegra proposta dallo Stato nei confronti del Battisti Armando, è fatto dalla sentenza impugnata al solo scopo di precisare che quella decisione, costituendo res inter alios acta, non era opponibile alla Battisti Labina e che, pertanto, non poteva impedire di accordarle la tutela provvisoria di cui appariva meritevole.

Vero è che il Commissario agli Usi Civici statuisce anche il divieto di dare esecuzione all'ordine di reintegra dato dal Tribunale di Latina e che tale statuizione può definirsi abnorme in considerazione dell'irrevocabilità di quella decisione, ma è pur vero che la precisazione, espressamente fatta dalla sentenza impugnata, che quella decisione non poteva essere eseguita nei confronti della Battisti Labina, può essere interpretata nel senso che la decisione del Tribunale di Latina non poteva essere opposta alla Battisti Labina, rimasta estranea al giudizio tra

*gull...*



spoglio commesso in danno dello Stato dal Baroni  
Arabi, mentre la controversia de qua è sorta per  
la pretesa della Baroni Delella, contestata dallo  
Stato, di aver diritto al possesso del fondo in  
virtù di concessione della Regione Lazio successiva  
al fatto di spoglio commesso dal Baroni Delella e  
denunciato al giudice ordinario.

Trattandosi, dunque, di due controversie del  
tutto distinte, per l'evidente diversità di  
soggetti, causa petendi e petitum, si è al di  
fuori di qualsiasi ipotesi di conflitto di  
giurisdizione.

Conclusivamente, il ricorso va respinto,  
dovendosi dichiarare la giurisdizione del  
Commissario Regionale agli Usi Civici.

La particolarità della controversia, specie per  
la ~~successività~~<sup>posteriorità</sup> della concessione a favore della  
Baroni Delella rispetto alla sentenza di reintegra  
pronunciata dal giudice ordinario nei confronti del  
Baroni Delella ed a favore dello Stato giustifica  
la integrale compensazione tra le parti delle spese  
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e  
dichiara la giurisdizione del Commissario Regionale



agli Usi Civici -; compensa integralmente tra le  
 parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, addì 27 marzo 2003, nella  
 camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili.

Il Relatore estensore  
*Grapolietano*

Il Cancelliere  
*[Signature]*

IL CANCELLIERE 01

*[Signature]*

Depositata in Cancelleria



addì 20 MAG. 2003

IL CANCELLIERE 01

*[Signature]*

ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO  
 Legge 1 dicembre 1981 n° 892  
 (Usi Civili)